



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA

Sede Legale – Via Guglielmo Oberdan, 2 – San Bonifacio (VR)

Contratto di Concessione

(n° identificativo pratica **160/2014**)

tra

Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (d'ora in avanti denominato per brevità espositiva anche Consorzio), con sede legale a San Bonifacio (VR), via Guglielmo Oberdan, 2 (Codice Fiscale 92021070237) rappresentato nel presente atto, per la competenza data ai sensi del provvedimento del C.d.A. n° 234 del 13.12.2011 e dello Statuto consorziale vigente, dal Direttore Generale Dott. Ing. Gianfranco Battistello ed ivi domiciliato per la carica

e

La Ditta FACCIO SILVIO E FIGLI GIORGIO E PAOLO SNC (d'ora in avanti denominata per brevità anche Ditta o Concessionario) con sede in ARZIGNANO, VIA CANOVE 12 (C.F./P.I. 03209790249) rappresentata nel presente dal Sig. Faccio Paolo (C.F. FCCBLA82L19A459R) in qualità di Legale Rappresentante, presso cui per la carica è domiciliato;

Premesso che:

- la Ditta FACCIO SILVIO E FIGLI GIORGIO E PAOLO SNC ha presentato in data 29/05/2014 (prot. n° 7691) istanza tardiva di Concessione idraulica, ai sensi del R.D. 368/1904 e della L.R. 9/83, per la realizzazione di un nuovo impianto

PER LA DITTA
Faccio Paolo

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
SAN BONIFACIO (VR)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Gianfranco Battistello

trattamento rifiuti inerti, con scarico delle acque di seconda e prima pioggia in un laghetto aperto opportunamente impermeabilizzato e scarico finale di troppo pieno, nel corso d'acqua Demaniale denominato Roggia Camozza, mediante tubazione del diametro interno di mm. 110, ubicato presso il Comune di Arzignano (VI);

- la Ditta proprietaria degli immobili censiti in Comune di Arignano al Foglio n° 32 mappale n° 83 e 203 in Comune di ARZIGNANO;

visto ed esaminato il progetto presentato dalla Ditta;

ritenuto, in esito all'istruttoria da parte del competente Ufficio consorziale, che i lavori di cui sopra siano compatibili col regime idraulico del corso d'acqua interessato e che, pertanto, nulla osti al rilascio della concessione per la loro realizzazione;

visti:

- il R.D. n° 215/1933 – art. 100 Testo Unico sulla Bonifica;
- il R.D. n° 368/1904, in particolare l'art. 132 e seguenti;
- la L.R. n° 9 del 01/03/1983;
- le delibere della Giunta Regionale del Veneto n° 3186 del 01.09.1998, n° 4249 del 17.11.1998, n° 1581 del 11/05/1999 e n° 3357 del 10/11/2009;
- la D.G.R.V. n° 3260 del 15/11/2002 ad oggetto "*Individuazione della rete idrografica principale di pianura ed avvio delle procedure per l'individuazione della rete idrografica minore ai fini dell'affidamento delle relative funzioni amministrative e di gestione ai consorzi di Bonifica*";
- la D.G.R.V. n° 500 del 28/02/2003 ad oggetto "L. 59/1997 – D. Lgs.

112/1998, art. 89, comma 1, lettere c), d), e), f), g), i) – L.R. 11/2001 – art. 83, comma 4.” e successive modifiche ed integrazioni;

- la D.G.R.V. n° 2362 del 16/12/2013, relativamente alla proroga ad oggetto: “Attribuzione di funzioni amministrative ai Consorzi di Bonifica. D.G.R.V. n° 2426/2004, n°3264/2006, n° 4057/2008, n° 4155/2009 e n° 324/2012. Omissis ...”, che prevede tra l’altro la proroga dell’affidamento delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del Demanio Idrico sulla rete idrografica minore sino al 31/12/2015;
- la delibera dell’Assemblea n° 13 del 11/09/2012, esecutiva a termini di legge, che approva il Regolamento di polizia idraulica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 244 del 17/12/2012 con la quale sono state dettate disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l’occupazione delle aree demaniali;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

art. 1 – OGGETTO

Il Consorzio concede alla Ditta l’occupazione dell’area demaniale, così come identificata in premessa, per la realizzazione di un nuovo impianto trattamento rifiuti inerti, con scarico delle acque di seconda e prima pioggia in un laghetto aperto opportunamente impermeabilizzato e scarico finale di troppo pieno, nel corso d’acqua Demaniale denominato Roggia Camozza, mediante tubazione del diametro interno di mm. 110, ubicato presso il Comune di Arzignano (VI), alle condizioni, termini e modalità di seguito indicate ed alle ulteriori prescrizioni previste dalle vigenti

PER LA DITTA

Faccio Paoli



Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

SAN BONIFACIO (VR)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Gianfranco Battistello



disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico relativi alla rete idrografica minore, con particolare riferimento anche, ma non solo, alle specifiche disposizioni in premessa richiamate.

art. 2 – CANONE

A fronte della Concessione di cui all'oggetto la Ditta s'impegna a corrispondere al Consorzio il canone annuo di € 625,54.

art. 3 – MANUTENZIONE

La Ditta assume in forma continuativa, per sé ed aventi titolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto della richiesta.

art. 4 – DANNI

La Ditta nulla potrà pretendere o avanzare, a titolo di risarcimento o a qualunque altro titolo, nei confronti del Consorzio o degli eventuali Enti preposti, per danni alle opere eseguite a seguito di interventi da quest'ultimi effettuati.

Nessun danno verrà, altresì, riconosciuto alla Ditta per eventuali dissesti, esondazioni, allagamenti e/o infiltrazioni (anche di eventuali strutture sotterranee), conseguenti ad eventi piovosi di qualsiasi entità recapitati nel corso d'acqua interessato dalle opere oggetto della richiesta.

In ogni caso il Consorzio rimane libero da qualsiasi responsabilità presente o futura nei riguardi di danni sia all'opera Demaniale sia alle proprietà private interessate, assumendo la Ditta ogni e qualsiasi onere inerente e conseguente.

art. 5 – ADEGUAMENTO LUOGHI



Qualora particolari esigenze lo richiedano, la Ditta dovrà, a propria cura e spese, provvedere all'adeguamento dei luoghi secondo le direttive impartite dal Consorzio.

art. 6 – LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati dalla Ditta con la forma e le caratteristiche sotto specificate di cui agli allegati elaborati progettuali e grafici che fanno parte integrante del presente atto.

La Ditta s'impegna ad apportare, a propria cura e spese, variazioni agli elaborati progettuali ed ai lavori autorizzati, al fine di far fronte a particolari e motivate esigenze sopraggiunte del Consorzio, senza che per questo nulla possa avanzare o pretendere nei riguardi del Consorzio stesso.

art. 7– ACCESSO AREE DEMANIALI

La Ditta garantisce, al Consorzio ed ai soggetti aventi titolo, l'accesso, il passaggio ed il diritto di occupazione temporanea della superficie di rispetto adiacente all'area demaniale.

art. 8– CONDIZIONI PARTICOLARI

La Ditta si impegna e si obbliga all'osservanza delle seguenti ulteriori **Condizioni**

Particolari:

- a mantenere le opere realizzate in conformità agli elaborati presentati ed approvati dal *Consorzio* (compresa l'eventuale concessione ambientale);
- le eventuali analisi saranno effettuate dagli Enti preposti con oneri a carico della Ditta richiedente;
- a non realizzare nessuna ulteriore opera all'interno della fascia di rispetto

PER LA DITTA
Faccio Paolo
[Signature]

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
SAN BONIFACIO (VR)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Gianfranco Battistello
[Signature]

- idraulico (m 10,00) e/o che interessi direttamente l'opera demaniale (es. ulteriori attraversamenti), senza previo rilascio della autorizzazione e/o concessione da parte dello scrivente *Consorzio*;
- a depositare l'Autorizzazione (*di rinnovo*) della Provincia di Vicenza presso il *Consorzio*;
 - a depositare l'eventuale concessione e/o autorizzazione edilizia presso il *Consorzio*;
 - la Ditta richiedente sarà responsabile del corretto funzionamento dell'opera idraulica relativamente sia al servizio di scolo che a quello irriguo *ove presente*, limitatamente agli aspetti legati alle opere autorizzate;
 - ad acquisire il **parere ambientale** ai sensi della legge 490/99, ove previsto. Tale parere dovrà essere trasmesso al Consorzio con attestazione di conformità delle opere autorizzate dal punto di vista ambientale rispetto a quelle concesse con il presente atto;
 - a non richiedere al *Consorzio* indennizzi per eventuali danni in conseguenza di lavori di manutenzione del canale demaniale "ROGGIA CAMOZZA "; al riguardo la Ditta esonera il *Consorzio* ed il personale dipendente da ogni responsabilità.

Ed infine:

- ad assicurare uno scarico di acque (provenienti dal sistema di depurazione) qualitativamente conformi alle normative vigenti anche per preservare inalterate le attuali caratteristiche delle acque scorrenti nel corso d'acqua "ROGGIA CAMOZZA ";

- ad impegnarsi ad interrompere immediatamente lo scarico qualora le acque provenienti dall'impianto di depurazione, non rispettino le caratteristiche qualitative sopra indicate.

art. 9– DIRITTI DI TERZI

La presente Concessione viene rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi pubblici e privati rimanendo l'obbligo per la Ditta di acquisire ogni altra autorizzazione occorrente in materia urbanistica, ambientale (L. 490/99, L.R. 10/99 ecc.), di vincolo idrogeologico, forestale o quant'altro connesso col tipo di opere da realizzare.

art. 10 – DURATA

La presente Concessione ha durata di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

art. 11 – PROCEDURE DI PROROGA O RINNOVO

La Concessione può essere prorogata o rinnovata in favore del soggetto concessionario.

Al fine di poter procedere alla proroga o rinnovo alla Concessione, è fatto obbligo al titolare presentare, prima della sua scadenza, apposita domanda corredata, ove previsto e/o necessario, della documentazione richiesta.

La mancata presentazione della domanda vale come tacita rinuncia a qualunque volontà di proroga o rinnovo della Concessione, obbligando con ciò il Concessionario a garantire il ripristino *ex ante* dei luoghi, senza avanzare diritto o pretesa alcuna propria o di terzi. In caso di inerzia del Concessionario, provvederà il Consorzio con

PER LA DITTA

Faccio Paolo

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
SAN BONIFACIO (VR)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Gianfranco Battistello

ogni addebito di spesa.

art. 12 – TRASFERIMENTO DI OPERE

La Ditta, con la firma del presente atto, si rende responsabile verso il Consorzio della osservanza di tutte le norme qui stabilite, impegnandosi per sé ed aventi causa.

In caso di trasferimento della proprietà delle opere interessate dalla presente Concessione, la Ditta trasferirà agli aventi causa in futuro anche gli obblighi da essa derivanti, facendone esplicito riferimento nell'atto di passaggio di proprietà e dandone contemporanea comunicazione al Consorzio ed agli eventuali Enti interessati, rimanendo in mancanza essa stessa obbligata al loro assolvimento.

art. 13 – DIVIETI DI SUB CONCESSIONE

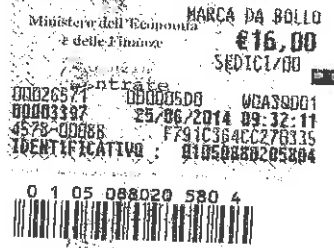
E' vietato cedere a terzi l'uso dei beni oggetto della presente Concessione.

art. 14 – REVOCA

L'inosservanza da parte del Concessionario di una qualsiasi delle condizioni fissate nel presente atto così come delle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi in materia, determina in capo al Consorzio la facoltà, previa diffida, di revocare la Concessione con rinuncia del titolare ad avanzare qualunque pretesa o diritto, proprio o di terzi, nei confronti del Consorzio stesso.

Il titolare sottoposto a revoca dovrà adoperarsi per garantire il ripristino *ex ante* dello stato dei luoghi a propria cura e spese. In caso di inerzia provvederà il Consorzio con ogni addebito di ogni spesa nei confronti del soggetto revocato.

L'obbligo del Concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'annata successiva a quella di ricezione del provvedimento di revoca.



art. 15 – RECESSO

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà del Consorzio recedere unilateralmente, con preavviso scritto di almeno tre mesi, in qualunque momento dal contratto di Concessione senza che il Concessionario possa avanzare diritto o pretesa alcuna anche in ordine al godimento del bene o dei beni insistenti o ad eventuale indennizzi, ristori o risarcimenti a qualsivoglia titolo imputabili.

L'obbligo del Concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'annata successiva a quella di ricezione del provvedimento di recesso e fatto salvo comunque l'obbligo del Concessionario stesso di ripristino *ex ante* dello stato dei luoghi, a propria cura e spese. In caso di inerzia provvederà il Consorzio con ogni addebito di spesa nei confronti del Concessionario predetto.

PER LA DITTA
Faccio Paolo

art. 16 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto – bolli, registrazioni, imposte, tasse, spese d'istruttoria, copia degli atti o quant'altro occorresse – sono ad esclusivo carico del Concessionario.

art. 17 – CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla materia trattata nel presente atto è competente il Foro di Verona.

art. 18 – REGISTRAZIONE

La presente Concessione sarà registrata solo in caso d'uso a termini delle norme vigenti, con onere a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
SAN BONIFACIO (VR)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Gianfranco Battistello

Letto, confermato e sottoscritto.

SAN BONIFACIO (VR) LI 5 GIU. 2014

PER LA DITTA

(Faccio Paolo)

L. Faccio

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Ing. Gianfranco Battistello)

G. Battistello



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Ditta
dichiara di accettare specificatamente le clausole artt. 4-8-9-10-11-13-14-15.

PER LA DITTA

(Faccio Paolo)

L. Faccio

Estratto catastale: Comune di ARZIGNANO Foglio n° 32 mappale n° 83 e 203

